INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO, RIORDINO DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA E RISTRUTTURAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 11

Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria

Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilita' analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalita' di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Versione in vigore dal 6 settembre 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
Estremi	Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
Titolo	III — Contabilità analitica per centri di costo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-279-1997/art-11-raccordo-tra-contabilita-economica-e-contabilita-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it